

FONDAZIONE

MAGG. AMM. ORESTE SALOMONE MED. D'ORO

STATUTO

E RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE

2001



MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Concessa "motu proprio" da S. M. il Re il 29-2-1916

MAGGIORE DI AMMINISTRAZIONE

ORESTE SALOMONE

“Ferito al capo in una lotta aerea, benché il sangue gli offuscasse la vista ed il corpo inerte di uno dei suoi compagni gli rendesse difficile il governo del velivolo, rifiutava sdegnosamente di arrendersi alle intimidazioni degli aviatori nemici e proseguiva la rotta, mentre le pallottole di mitragliatrici degli aeroplani avversari gli grandinavano attorno. Col motore funzionante irregolarmente, manovrando a bassa quota in mezzo alle raffiche delle artiglierie nemiche riusciva a discendere in uno dei nostri campi, ove, con sentimento elevatissimo di cameratismo e con profonda coscienza del dovere, si occupava dei compagni e delle bombe ancora inesplose sospese nell'apparecchio”.

Aidussina, 19 febbraio 1916

Nato a Capua il 20-9-1879 – Deceduto a Padova il 2-2-1918



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 maggio 1929, n. 1298, col quale fu costituita in ente morale la Fondazione “Maggiore d’Amministrazione Oreste Salomone, medaglia d’oro” e ne fu approvato lo statuto originario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 39, col quale fu approvato il nuovo statuto della predetta fondazione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, n. 526; 17 dicembre 1962, n. 1934, e 5 maggio 1965 n.606, con i quali furono approvate modifiche a quest’ultimo statuto;

Visto il verbale n. 60 del 5 febbraio 1966, da cui risulta che il Consiglio d’Amministrazione della fondazione dianzi citata, nell’interno di ovviare alle difficoltà di consultazione dello statuto in vigore (derivanti dalle numerose modifiche apportate, col tempo, allo statuto di cui menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 39), ne ha approvato un nuovo, nel quale, con l’occasione, ha ritenuto tra l’altro, di precisare che, in effetti l’ente esplica la sua opera benefica, oltreché a favore delle famiglie e dei superstiti degli Ufficiali di Amministrazione del servizio permanente o provenienti da detta categoria, anche a diretto vantaggio degli Ufficiali stessi, fino a quando essi siano viventi e non impediti da malattie inabilitanti;

Vista la lettera n. 2/70 del 14 febbraio 1966, con la quale il Presidente del sopraccennato Consiglio di Amministrazione ha chiesto che il nuovo statuto in parola sia approvato nelle forme di legge;

Visto l'art. 16 del Codice Civile;

Ravvisata l'opportunità di accogliere tale richiesta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la Difesa;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO

E' approvato il nuovo statuto della fondazione "Maggiore d'Amministrazione ORESTE SALOMONE, medaglia d'oro" di cui alle premesse, composto di 11 articoli vistato da Ministero proponente.

Il presente decreto, munito del Sigillo di stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1967.

GIUSEPPE SARAGAT

TREMELLONI

Visto, il guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 aprile 1967.

Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 134. - GRECO

STATUTO

ART. 1.

La Fondazione “Maggiore d’Amministrazione ORESTE SALOMONE, medaglia d’oro”, eretta in ente morale con Regio Decreto 27 maggio 1929, n. 1298, trae origini dalle offerte di L. 112.300 e L. 3.700 nominali, in titoli del debito pubblico, fatte, rispettivamente, da Ufficiali del Servizio di Amministrazione Militare e da enti e privati, allo scopo di onorare la memoria di detto Ufficiale superiore, caduto eroicamente nella guerra 1915-18.

ART. 2.

La Fondazione ha lo scopo di:

- a) elargire annualmente borse di studio agli orfani e ai figli di Ufficiali di Amministrazione del servizio permanente o provenienti da detta categoria, nonché agli Ufficiali di Amministrazione in s.p.e. che conseguano una laurea;
- b) esplicare opera benefica a vantaggio degli anzidetti Ufficiali, delle famiglie e dei superstiti degli Ufficiali stessi deceduti;

ART. 3.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal capitale nominale di cui all’art. 1. in seguito elevatosi per altre

offerte effettuate dagli Ufficiali del Servizio di Amministrazione Militare e per altre cause contemplate nel successivo art. 7. Lettera a) del presente statuto.

ART. 4.

L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto:

- dal Tenente Generale Capo del Servizio di Amministrazione - Presidente;
- dal Maggiore Generale di Amministrazione più anziano - Vice Presidente;

e come membri:

- dal Colonnello di Amministrazione più anziano;
- dal Tenente Colonnello di Amministrazione più anziano;
- dal Maggiore di Amministrazione più anziano;
- dal Capitano di Amministrazione più anziano;
- dal subalterno di Amministrazione più anziano;

in servizio permanente, residenti in Roma; oltre che da un Generale o Colonnello o Tenente Colonnello di Amministrazione in congedo, proveniente dal servizio permanente, pure residente in Roma, nominato dal Ministro per la Difesa del proposta del Capo del Servizio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, devono essere prese con l'intervento di almeno due terzi dei componenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Presidente nomina, tra gli Ufficiali di Amministrazione in servizio permanente, residenti in Roma, un segretario che dura in carica tre anni e che può

essere confermato; egli prende parte alle sedute del Consiglio, senza voto.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

ART. 5.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce obbligatoriamente entro il mese di febbraio di ogni anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando gliene facciano richiesta almeno tre membri del Consiglio.

Spetta al Consiglio di Amministrazione ogni deliberazione sulle singole domande di ammissione ai benefici della Fondazione, in base ai criteri di massima che lo stesso Consiglio, nel suo prudente apprezzamento, crede di fissare nell'ambito delle norme statuarie.

E' altresì in facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare "benemeriti" coloro che abbiano effettuato atti di rilevante interesse per la Fondazione.

ART. 6.

Il patrimonio della fondazione deve essere costituito in titolo del debito pubblico o garantiti dallo Stato, intestati alla Fondazione "Maggiore d'Amministrazione Oreste SALOMONE, medaglia d'oro", da custodire presso l'Ufficio Amministrazione dei Personali Militari Vari o da affidarli in deposito a custodia e amministrazione presso la sede di una banca di interesse nazionale e/o di un Istituto di diritto pubblico, scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Il fondo disponibile di cui al successivo art. 7, lettera b) viene depositato su appositi conti correnti o in libretti di risparmio, postali o bancali, intestati alla Fondazione.

Il servizio di cassa è disimpegnato dal Segretario della Fondazione.

Gli assegni di conto corrente bancario o postale debbono essere firmati dal Presidente o dal vice Presidente e dal Segretario, congiuntamente.

Altrettanto dicasi per operazioni relative ai fondi depositati sui libretti di risparmio.

ART. 7

Il bilancio dell'Ente si chiude alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

Con la chiusura del bilancio sono assegnate:

a) in aumento del patrimonio della Fondazione :

- tutte le somme riscosse per oblazioni, per legati ed altri versamenti fatti a favore dell'Ente da Ufficiali di Amministrazione Militare in servizio permanente o provenienti da detta categoria, da Enti o da Privati;
- un'aliquota delle somme riscosse per interessi maturati, ragguagliata ai due decimi;
- le eventuali somme che alla fine dell'anno risultassero disponibili per "borse di studio" non potute elargire;
- le eventuali somme residue sul fondo destinato alle sovvenzioni in misura variabile dalla metà ad un terzo, a seconda della necessità che il Consiglio di Amministrazione vaglierà di volta in volta;

b) al fondo disponibile:

- tutte le somme riscosse per interessi, decurtate dell' aliquota che secondo la precedente lettera a) deve essere assegnata al patrimonio e tutte le offerte che gli Ufficiali di Amministrazione ritengono di espressamente destinare alla elargizione di sussidi e non, come nella norma, ad incremento del patrimonio.

ART. 8.

La somma che alla chiusura del bilancio rimane annualmente assegnata al fondo disponibile, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo, dedotte le spese per cancelleria, postali, telegrafiche ed eventuali imposte e tasse, va impiegata, ai fini dell'art. 2, nel modo seguente:

- a)* un decimo, per le borse di studio da elargire a norma della lettera a) del citato articolo 2;
- b)* gli altri nove decimi per sovvenzioni eccezionali:
 - alle famiglie e superstiti degli Ufficiali di Amministrazione in s.p.e. o in congedo provenienti da tale categoria in occasione del decesso del capo famiglia;
 - agli Ufficiali di Amministrazione del s.p.e. o in congedo provenienti da detta categoria, nonché alle famiglie e ai superstiti degli Ufficiali medesimi deceduti, con particolare riguardo agli orfani non provvisti di borse di studio a carico della Fondazione a norma della lettera a) del predetto art. 2, per eventi di particolare gravità.

Le modalità e le misure delle borse di studio e delle sovvenzioni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9.

Qualora nell'anno non si impieghi tutto il fondo disponibile per sovvenzioni, sia per difetto di domande, sia perché talune di queste, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, non vengano ritenute accettabili, la somma residuale, decurtata dall'aliquota di cui art. 7 - lettera a) - ultimo alinea, va conglobata con la disponibilità dell'anno successivo.

ART. 10.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione di cui art. 4, trasmetterà, per l'approvazione, al Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Provvidenze per il Personale, il conto consuntivo della gestione finanziari della Fondazione, correlata dei documenti giustificativi ed accompagnato da una relazione sulla gestione stessa.

ART. 11.

Ogni azione di sindacato e di controllo è devoluta al Ministro della Difesa, il quale ha facoltà di ordinare in ogni tempo verifiche sui fondi e sulle gestioni della Fondazione.